

IMPOSTE SUL REDDITO

Novità in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica

di Angelo Ginex

Come è noto, è stata pubblicata sulla **Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019**, la **L. 160/2019** (c.d. **Legge di bilancio 2020**), che ha introdotto importanti novità fiscali, tra cui quelle in materia di **detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica**.

In particolare, è stato interamente riscritto il **comma 3.1** dell'[articolo 14 D.L. 63/2013](#), il quale attualmente prevede che, a partire dal **1° gennaio 2020**, lo **sconto in fattura** sarà fruibile unicamente per gli **interventi di ristrutturazione** importante di **primo livello** (di cui al **D.M. 26.06.2015**) e con un **importo** dei lavori **pari o superiore a 200.000 euro**.

Inoltre, il soggetto avente diritto alle detrazioni **può optare**, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di **sconto sul corrispettivo dovuto**, che sarà anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi; a quest'ultimo sarà poi rimborsato sotto forma di **credito d'imposta** da utilizzare esclusivamente in **compensazione**, in cinque quote annuali di pari importo.

La norma precisa altresì che il fornitore che ha effettuato gli interventi **può cedere il credito d'imposta** ai propri fornitori di beni e servizi, mentre è esclusa la possibilità di cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari.

Sul tema, assume particolare importanza il [comma 175 dell'articolo 1](#), che ha introdotto significative novità in materia di **proroghe** delle **detrazioni**.

Ed invero, la **lettera a)** della disposizione in esame prevede la **proroga al 31 dicembre 2020** del termine previsto per avvalersi della **detrazione Irpef e Ires, nella misura del 65%**, per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. **ecobonus**).

È altresì prevista la proroga per la detrazione per le spese sostenute dal **1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020** per l'acquisto e la posa in opera di **micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti**.

Viene inoltre **prorogata** per l'anno 2020 la **detrazione nella misura del 50%** per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con **impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili**.

La disposizione in esame prevede, altresì, l'**abrogazione** delle seguenti previsioni:

- riduzione della detrazione al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2019, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A;
- esclusione dalla detrazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente;
- detrazione nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con sistemi di termoregolazione evoluti, impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

Con la successiva **lettera b)**, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall'[articolo 16-bis, comma 1, Tuir](#), viene **prorogata al 31 dicembre 2020** la **detrazione al 50%**, nel limite di **96.000 euro**.

Inoltre, viene **prorogata al 2020 la detrazione al 50% per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici** di classe non inferiore ad A+, per quanto riguarda le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.

Peraltro, si evidenzia che l'[articolo 1, comma 176](#) ha **abrogato** i **commi 1, 2, 3 e 3-ter dell'articolo 10 D.L. 34/2019**, che prevedevano lo **sconto in fattura** per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Da ultimo, assume particolare rilievo il c.d. **bonus facciate** ([articolo 1, commi 219-224](#)), con cui è stata introdotta una **detrazione** dall'imposta lorda in misura **pari al 90%** per le **spese sostenute nel 2020** e relative ad **interventi** finalizzati al **recupero o restauro della facciata esterna** degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del [D.M. 1444/1968](#).

Tale beneficio, che riguarda esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, prevede che la detrazione sia **ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo** nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.



Master di specializzazione
LA FISCALITÀ IMMOBILIARE
Scopri le sedi in programmazione >